

CIRCOLARE NOVEMBRE 2019

Prossime scadenze:

- **18 novembre 2019:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **18 novembre 2019:** versamento della terza rata riferibile all'anno 2019 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **25 novembre 2019:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di ottobre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **02 dicembre 2019:** versamento dei secondi acconti d'imposta per l'anno in corso;
- **02 dicembre 2019:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al mese di ottobre 2019;
- **02 dicembre 2019:** termine per la trasmissione dei corrispettivi di ottobre per i soggetti privi del registratore telematico;
- **02 dicembre 2019:** termine per la trasmissione telematica all'Agenzia Entrate delle Dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2018;
- **20 dicembre 2019:** termine entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi gestito dall'Agenzia delle Entrate per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche.

Servizi Professionali Srl

La rimodulazione degli acconti delle imposte sui redditi

L'art. 58 del D.L. n. 124/2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, prevede la possibilità, per i contribuenti soggetti agli ISA, di "rideterminare" gli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti per l'anno d'imposta 2019.

Pertanto **la seconda rata, da versare entro il 2 dicembre prossimo, può essere versata nella misura ridotta del 50% anziché del 60%**. Se la rata è unica, per l'anno 2019 è possibile versare il 90%.

Il versamento degli acconti, secondo la disciplina a regime, dovrà essere effettuato in due rate di pari importo del 50% dell'importo complessivamente dovuto.

I soggetti interessati dalla possibilità di rimodulare gli acconti sono i contribuenti i cui ISA sono stati approvati ed hanno beneficiato della proroga del termine di versamento dal 30 giugno al 30 settembre.

Si tratta, delle imprese individuali, delle società di persone, delle associazioni di artisti e professionisti di cui all'art. 5 del TUIR, ma anche delle imprese familiari. Possono applicare la misura in rassegna anche i soggetti collegati, quindi i collaboratori familiari, i soci di società di persone, i professionisti associati e i soci di società di capitali che si sono avvalsi del regime di trasparenza previsto dal TUIR.

Sono stati interessati dalla proroga del versamento delle imposte anche i contribuenti forfetari. Conseguentemente, la possibilità di rimodulazione degli acconti dovrebbe riguardare anche i predetti soggetti.

La rimodulazione degli acconti **rappresenta pur sempre una facoltà**, infatti i contribuenti interessati, al fine di evitare complicazioni, potranno comunque versare la seconda rata come determinata originariamente nella misura del 60%.

In considerazioni delle complicazioni tecniche derivanti dall'applicazione di tale variazione normativa lo Studio provvederà al ricalcolo esclusivamente si richiesta del contribuente e la pratica avrà un costo di euro 30,00.

Le novità del Decreto Fiscale 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2019, ed è in vigore dal giorno successivo, il "Decreto Fiscale" di accompagnamento alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), che costituisce uno dei pilastri della prossima Manovra fiscale.

Servizi Professionali Srl

Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui:

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI E NUOVI LIMITI - È vietato l'utilizzo in compensazione di crediti da parte dell'accollante di crediti acquisiti.

È altresì vietato ai contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva (ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972) di effettuare con l'F24 alcuna compensazione dei crediti (tributari e non).

Sono inoltre introdotti alcuni requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione con il modello F24 i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive, ovvero obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui, obbligo di presentare l'F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO - È prevista l'estensione del regime dell'inversione contabile IVA (reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto o subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

NORME PER OMESSE RITENUTE NEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO - In tutti i casi in cui un committente affida a un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell'ambito della prestazione dev'essere effettuato dal committente, se il committente è un sostituto d'imposta residente in Italia.

FATTURA ELETTRONICA - Anche per il 2020 opererà il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio (SdI) in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURA ELETTRONICA - In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, il Fisco comunicherà con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare, delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

ACCONTI IRPEF, IRES ED IRAP - Per i contribuenti soggetti agli Isa i versamenti di acconto di Irpef, Ires ed Irap possono essere rideterminati nella misura del 50% anziché del 60%. Se la rata è unica, per l'anno 2019 è possibile versare il 90% anziché il 100%. Il versamento degli acconti, secondo la disciplina a regime, dovrà essere effettuato senza alcun beneficio in due rate di pari importo del 50% dell'importo complessivamente dovuto.

NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE - A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia relativa all'uso del contante scenderà a 2.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tale limite sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro

Servizi Professionali Srl

Fatture elettroniche, più tempo per aderire al servizio di consultazione: è possibile fino al 20 dicembre 2019

Con un Comunicato stampa del 30 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20 dicembre di quest'anno.

Il nuovo termine è fissato con Provvedimento n. 738239/2019 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che modifica quello del 30 maggio 2019 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (1° luglio - 31 ottobre 2019).

Il nuovo rinvio è stato disposto per consentire ai contribuenti di prendere una decisione a ragion veduta, tenendo anche in considerazione le novità introdotte dal D.L. n. 124/2019.

Infatti, se prima del D.L. n. 124/2019 l'aderire al servizio di consultazione avrebbe comportato il lasciare volontariamente "in chiaro" il corpo delle fatture oggetto di consultazione, che in assenza di tale adesione invece sarebbe stato cancellato dagli archivi dell'Agenzia, molto diversa è la situazione come delineata dall'art. 14 del decreto, che prevede che **i files delle fatture elettroniche vengano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento** ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, **al fine di essere utilizzati dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica-finanziaria e dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.**

I dati sarebbero quindi utilizzabili anche al di fuori di operazioni di verifica già in corso e tutto questo, senza che l'adesione o la mancata adesione al servizio di consultazione abbia la benché minima rilevanza.

Sulla questione il Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha presentato una memoria alla Commissione Finanze della Camera, rilevando che l'attuale formulazione dell'art. 14 del D.L. 124/2019 dispone l'estensione dell'ambito di utilizzazione dei dati di fatturazione a tutte le funzioni di polizia economico - finanziaria demandate alla Guardia di Finanza, e non solo limitatamente alle verifiche fiscali, come attualmente previsto; il tutto per un periodo di tempo molto esteso. Pertanto, si tornerebbe ad assistere ad un trattamento dati che pare spropositato rispetto alle finalità, e quindi non conforme alle disposizioni del GDPR.

L'invito al Governo è quello di superare le criticità già segnalate in passato, considerando se la memorizzazione di un così esteso numero di informazioni sia funzionale alle attività che si vuole perseguire, o piuttosto non sia meglio sostituire la previsione con misure di pari efficacia ma meno invasive o anche solo oscurare i dati irrilevanti eventualmente presenti nelle fatture.

Servizi Professionali Srl

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in audizione alla Commissione finanze della Camera, ha fatto proprie le considerazioni del Garante, condividendole in toto, ma proponendo una diversa soluzione: trattare i dati elettronici al pari di quelli analogici, ovvero consentire l'accesso solo nel rispetto delle medesime procedure.

Ricordiamo che chi aderirà al servizio entro il 20 dicembre, come detto, potrà consultare e scaricare tutte le fatture ricevute a partire da inizio anno. Chi, invece, comunica la propria adesione successivamente potrà consultare o scaricare solamente i file delle fatture ricevute dopo il consenso espresso.

Scontrino elettronico: online la guida delle Entrate per gli operatori di commercio al minuto

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato online la guida dedicata agli operatori di commercio al minuto e attività assimilate non obbligati ad emettere fattura (se non richiesta dal cliente) che devono certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica.

Il nuovo obbligo di certificazione dei corrispettivi, infatti, dal 2020 vedrà la scomparsa definitiva dei vecchi scontrini e delle vecchie ricevute fiscali, e gli operatori economici dovranno essere adeguatamente informati sulle nuove modalità di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Queste operazioni devono essere effettuate con strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, che sono:

- il Registratore Telematico (RT), che consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet;
- la Procedura Web "documento commerciale online", presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

Nella guida sono disponibili tutte le informazioni utili sulle nuove modalità di certificazione e sui vantaggi che da esse ne derivano.

È inoltre stato pubblicato, sul canale YouTube dell'Agenzia delle Entrate, un video di presentazione.

Crisi d'impresa: pubblicato il documento sugli indici dell'allerta

In data 26 ottobre 2019 il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato sul proprio sito il documento con le regole per la determinazione e applicazione degli indici di allerta della crisi d'impresa, che dovranno ora essere approvati dal Ministero dello Sviluppo economico.

Servizi Professionali Srl

Lo stato di crisi dell'impresa è diagnosticato attraverso la preliminare rilevazione della:

- presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, nonché attraverso la
- verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge, infine mediante
- evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso.

Per tale motivo, il documento elaborato dal CNDCEC prevede l'impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio).

Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili, si ricorre, sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, all'impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente.

I cinque indici sono:

- indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- indice di ritorno liquido dell'attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Gli indici sono stati ottenuti, con l'aiuto di partner tecnici, tramite un processo di selezione tra molte combinazioni di indici, con test che hanno interessato tutte le società con bilancio ordinario pubblicato, avendo riguardo ad eventi di default nei tre anni successivi

Lotteria degli scontrini: per la trasmissione dei dati registratori telematici da aggiornare entro il 31 dicembre 2019

Con il Provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web messa a disposizione in area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, siano in grado, a partire dal 1° gennaio 2020, di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla cosiddetta "lotteria degli scontrini".

Servizi Professionali Srl

Si prevede in particolare che:

- il Registratore Telematico (o Server RT), in maniera distribuita nella giornata e al momento della chiusura giornaliera, mediante l'elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, generi un file XML secondo un apposito tracciato;
- entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web devono essere configurati al fine di consentire, anche mediante lettura ottica, l'acquisizione di un "codice lotteria", facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione.

Manovra 2020, quali forfetari potrebbero perdere il regime agevolato

La norma attualmente in vigore (art. 1, comma 54, legge n. 190/2014, come modificato dalla legge n. 145/2018), prevede che possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

Secondo quanto previsto dall'articolo 88 del Ddl di Bilancio, ferma restando la soglia di ricavi/compensi a 65.000 euro, ai fini dell'accesso al regime, o al mantenimento dello stesso nell'anno successivo, dovranno essere rispettati anche dei nuovi requisiti:

- **non aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e rapporti similari**, ivi comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.

- **non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente o pensione di importo superiore a 30.000 euro.**

Se tale previsione venisse confermata in sede di approvazione definitiva, cosa che appare assai probabile, si tratta di un vincolo che potenzialmente potrebbe impattare su un grande numero di "neo forfetari", ovvero quei contribuenti che hanno aperto partita IVA in regime forfettario nel 2019 o che sono transitati nel nuovo regime poiché in precedenza non potevano accedere al regime agevolato non tanto per questioni di fatturato, quanto per la compresenza di redditi di lavoro dipendente o pensione (il vincolo, infatti, era previsto nelle formulazioni originarie della norma, ed era stato cancellato con la legge n. 145/2018).

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.